

Responsabile della attività di ricerca e didattica in laboratorio (art. 2, comma 5 D. M. 363/98):

[...] il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Laboratori (Art. 2, comma 3 D.M. 363/98)

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività di didattica o di ricerca in laboratorio (art 5, D. M. 363/98)

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Formazione ed informazione (art. 6 D.M. 363/98)

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio e' tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Contratto di appalto o contratto d'opera. (Art. 7 D. Lgs. 626/94)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a

lavoratori autonomi:

- a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 3. Il datore di lavoro *committente* promuove la *cooperazione* ed il coordinamento di cui al comma 2 [...]. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Obblighi dei lavoratori (art. 5, comma 1 D. Lgs. 626/94)

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. [...].

Atlante degli immobili (art. 10 del Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro emanato con D.R. n° 565 dell'01.07.1998)

La situazione aggiornata delle destinazioni d'uso nelle varie realtà dell'Ateneo sarà mappata in un apposito Atlante degli immobili che costituirà il riferimento comune per tutte le strutture d'Ateneo. La predisposizione e l'aggiornamento dell'Atlante sono affidate al Servizio di prevenzione e protezione il quale dovrà essere tempestivamente aggiornato su tutti i cambi di destinazione d'uso e modifiche degli spazi. I vari locali sono codificati dal Servizio di Prevenzione e tale codifica sarà utilizzata ogni qualvolta si debba fare riferimento ad un locale o ad un elemento distributivo – funzionale per problemi o comunicazioni connesse con la prevenzione. Nel caso di insediamento in nuovi immobili l'istituzione dell'atlante avverrà preliminarmente all'assegnazione degli spazi, salvo situazioni di urgenza funzionale individuate dal Rettore, nel qual caso, previo comunque un parere della commissione, l'atlante sarà istituito entro i tempi strettamente tecnici ad attività avviata.

Piani di lavoro o di laboratorio (punto RB 2-2.6 Programma Quadro per la gestione della sicurezza e prevenzione approvato in C.d.A in data 28.10.1998)

I piani di lavoro (PLV) e di laboratorio (PLB) riguardano la predisposizione di protocolli scritti per condurre in sicurezza attività a rischio specifico. In particolare i piani di laboratorio definiscono i protocolli per condurre in sicurezza le attività di laboratorio, definiscono le modalità di accesso, di formazione ed informazione agli utenti dello stesso, le modalità di etichettatura, stoccaggio, trasporto, conservazione, manipolazione e smaltimento delle sostanze o degli agenti pericolosi. Il PLB dovrà contemplare i registri di manutenzione di tutte le apparecchiature pericolose e dei controlli periodici di funzionalità dei dispositivi ed attrezzature di sicurezza. Dovrà altresì definire i dispositivi di protezione individuale da adottare per le singole attività e le relative procedure per la corretta utilizzazione, conservazione, manutenzione e/o sostituzione. Tali piani devono contenere anche le procedure di emergenza e, se del caso, di bonifica e decontaminazione.

I piani di lavoro riguardano attività che espongono i lavoratori a rischi specifici (ad esempio l'esposizione ai rischi di cui alle lavorazioni pericolose definite dall'allegato II al D. Lgs. 494/96);



I cartelli informativi di sicurezza e prevenzione dei laboratori universitari

Il DM. 363/98 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze nelle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, e successive modificazioni ed integrazioni" ha definito le modalità di applicazione delle norme di sicurezza e prevenzione in seno agli Atenei ed ha individuato i soggetti responsabili dell'attuazione di specifici compiti.

Anche al fine di rispettare i diritti costituzionali di libertà di ricerca e di didattica, il Legislatore ha ritenuto opportuno coinvolgere direttamente quelle figure che svolgono attività di didattica e di ricerca in regime di autonomia organizzativa e decisionale ed ha individuato un nuovo soggetto cui assegnare specifici obblighi: il **Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio-RADRL**. Tale soggetto diviene un elemento cardine del nuovo modello organizzativo della sicurezza all'interno dell'Università in quanto è chiamato ad attuare tutta una serie di misure di prevenzione e protezione per la tutela propria dei suoi collaboratori e degli studenti. Tra i vari obblighi vi sono: la valutazione dei rischi, l'individuazione delle persone esposte a rischio, l'attuazione delle misure di prevenzione protezione ed emergenza, l'informazione e la formazione di tutti i soggetti coinvolti e l'informazione a terzi che accedono al laboratorio.

Il Servizio di prevenzione e protezione, con la collaborazione delle Strutture interessate, ha provveduto ad identificare e classificare le aree dove si svolgono attività a rischio specifico e che si configurano come laboratori ai sensi dell'art.2 del D.M. 363/98.

Sulla base delle direttive fornite con il Programma Quadro per la gestione della sicurezza e prevenzione nell'Università di Udine, approvato in Consiglio di Amministrazione in data 28.10.98, la classificazione ha seguito criteri di uniformità e di standardizzazione in tutto l'Ateneo.

Le finalità

Il cartello informativo affisso sulla porta dei vari locali a pericolosità specifica (*hazard zones: H e H+*) è stato pensato per semplificare l'attuazione, da parte del RADRL, delle misure di prevenzione e protezione ed in particolare per fornire l'informativa sui rischi a terzi e ai soggetti in genere che accedono ai locali permettendo di attuare un controllo degli accessi. I cartelli informativi consentono di identificare, con una codifica standard per tutto l'Ateneo, la tipologia dei pericoli presenti nei laboratori. Tale strumento permette ad esempio di gestire facilmente il problema dell'informativa obbligatoria da fornire agli addetti delle pulizie (compito che sarebbe del RADRL) in quanto tali operatori, in sede contrattuale, hanno ricevuto indicazioni in merito alla segnaletica riportata sul cartellino informativo del locale e sulle relative misure comportamentali da tenere. Lo stesso cartello consente di fornire le informazioni anche agli utenti e soprattutto agli studenti che sono stati informati sul significato del cartello con apposito opuscolo informativo all'atto dell'iscrizione (programma *H-demic* di tutela prevenzionistica degli studenti).

L'aggiornamento

E' di fondamentale importanza che le informazioni riportate sul cartello informativo siano coerenti con le effettive attività svolte nel laboratorio. Di ciò è responsabile il RADRL. L'eventuale necessità di apportare modifiche al cartello deve essere comunicata al Servizio di prevenzione e protezione che provvederà a produrre un nuovo cartello con le modifiche del caso.

Il Programma Quadro prevede che i laboratori a rischio specifico (classificati H e H+) si dotino di uno specifico manuale di laboratorio dal quale sarà possibile definire in modo maggiormente preciso la classificazione dei rischi.

AVVERTENZE

Il cartello informativo costituisce una misura di sicurezza interna e pertanto non deve essere né rimosso né modificato. Le modifiche possono essere apportate facendone richiesta al Servizio di prevenzione e protezione in quanto variazioni delle attività o dei nominativi dei soggetti responsabili richiedono l'aggiornamento obbligatorio del Documento generale di gestione della sicurezza d'Ateneo di cui all'art.4 comma 2 del D.Lgs. 626/94.

a. LEGENDA CARTELLO INFORMATIVO:

Sistema di prevenzione d'Ateneo				cod.EDF: RIZ1-LT-10-NA			
Università degli Studi di Udine				PARTE A			
LABORATORIO							
RAGGI X							
Responsabile dell'attività di didattica e ricerca: Prof. Andrea Rossi				Telefono: 0432.555555			
Tecnico/i di laboratorio: Dott. Elio Bianchi				0432.555556			
Numeri utili				PARTE D			
VVF		Pronto soccorso		Emergenza interna			
115		118		511951			

a cura del Servizio Prevenzione e Protezione

PARTE A: IDENTIFICAZIONE LABORATORI E RISCHI

- Codice identificativo dell'elemento distributivo funzionale che identifica univocamente il locale (questo codice è utilizzato sugli Atlanti degli immobili, previsti dall'articolo 10 del Regolamento interno di Ateneo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro);
- Nome della Struttura;
- Nome dell'eventuale Sezione della Struttura;
- Simbolo che indica le classi di pericolosità dell'area/locale (cfr. punto b - Legenda simboli di classificazione delle aree);
- Nome del laboratorio o del tipo di attività svolta all'interno dell'area/ locale;
- Simbolo che indica il possibile pericolo presente nel locale (cfr. punto c - Legenda segnali di pericolo ed indicatori di criticità);
- Indicatore del tipo di criticità (cfr. punto c - Legenda segnali di pericolo ed indicatori di criticità);
- Codice identificativo del tipo di laboratorio: se è presente lo sfondo di colore giallo indica che il laboratorio è di ricerca;
- Codice identificativo del tipo di laboratorio: se è presente lo sfondo di colore verdolino indica che il laboratorio è di didattica;
- Codice identificativo del tipo di laboratorio: se è presente lo sfondo di colore azzurrino indica che il laboratorio è di servizio (conto terzi);

PARTE B: SEGNALETICA

- Simboli indicanti i divieti e/o gli obblighi che devono rispettare le persone che vogliono accedere al laboratorio e quelle che operano al suo interno;

PARTE C:

- Nominativo del Responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 363/98; nel caso in cui in uno stesso locale siano svolte più attività facenti capo a responsabili diversi, è opportuno che venga individuato un unico coordinatore di gruppo (ai fini della sicurezza), che assume il ruolo di responsabile delle attività svolte per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 363/98.
- Numero telefonico interno del Responsabile dell'attività di didattica e ricerca;
- Nome/i dei tecnici di laboratorio (intesi come coloro che in caso di emergenza sono in grado di dare informazioni sui pericoli e sulle criticità presenti nell'area/locale);
- Numero telefonico interno dei tecnici di laboratorio;

PARTE D: Numeri di telefono utili per le emergenze

b. LEGENDA SIMBOLI DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE:

(Hazard)	(High Hazard)	(Waste)	(Storage)	(Technology)
AREA/LOCALE CHE PRESENTA PERICOLOSITÀ SPECIFICA	AREA/LOCALE CHE PRESENTA ELEVATA PERICOLOSITÀ SPECIFICA	AREA/LOCALE DESTINATO A DEPOSITO STAND-BY RIFIUTI	AREA/LOCALE DESTINATO A DEPOSITO REAGENTI O CAMPIONI	AREA/LOCALE TECNOLOGICO

c. LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO E DEGLI INDICATORI DI CRITICITÀ:

	Pericolo da agenti chimici	1 Solo sostanze F, F+ o E	2 Sostanze Xi o C	3 Sostanze Xn o T	4 Sostanze T+, Xn T+
	Pericolo da agenti biologici	1 Agenti biologici gruppo 1	2 Agenti biologici gruppo 2	3 Agenti biologici gruppo 3	4 Agenti biologici gruppo 4
	Pericolo da agenti radiogeni	3a Attività compresa tra 1 e 1/10 di quella limite per i laboratori di tipo 3 - UNI 10449		3b Attività compresa tra 1/10 e 1/100 di quella limite per i laboratori di tipo 3 - UNI 10449	
	Pericolo da apparecchiature laser	2 Laser classe 2	3a Laser classe 3a	3b Laser classe 3b	4 Laser classe 4
	Pericolo da macchine con organi meccanici in movimento e parti sotto tensione	1 Pericolosità infortunistica significativa		2 Pericolosità infortunistica elevata	
	Pericolo da strumentazione pericolosa	1 Pericolosità infortunistica significativa		2 Pericolosità infortunistica elevata	
	Pericolo di incendio per presenza di sostanze infiammabili in quantità considerevole				
	Pericolo da parti elettriche in tensione				
	Pericolo da operazioni di saldatura				
	Pericolo generico da macchine				

NB. La simbologia sopra riportata è da intendersi come provvisoria e sperimentale. La stessa potrà subire cambiamenti o modifiche in seguito al completamento delle operazioni di redazione dei manuali di laboratorio e all'ottimizzazione delle strategie di gestione della sicurezza. Sarà in ogni caso aggiornata in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Il Servizio di prevenzione e protezione darà informazioni sulle eventuali variazioni o aggiornamenti.